

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1342)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1973 (V. Stampato n. 2381)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BERTOLDI)

e col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 ottobre 1973*

**Provvidenze a favore del personale dipendente
da enti pubblici non economici**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E data facoltà agli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 465, di disporre — mediante delibere da assoggettare alla prescritta approvazione delle autorità di vigilanza — la concessione al dipen-

dente personale di un assegno temporaneo annuo di lire 520.000 lorde con effetto dal 1° maggio 1973 e previa soppressione, dalla stessa data, dell'assegno incentivante eventualmente riconosciuto al personale stesso sulla base delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio dei ministri il 28 aprile 1972.

Con le delibere di cui al comma precedente potrà essere altresì disposto, sempre con effetto dal 1° maggio 1973, il conglobamento nello stipendio o salario dell'acconto mensile di lire 9.000 lorde eventualmente attribuito sulla base dell'accordo intervenuto in sede governativa il 26 maggio 1970.

È fatto assoluto divieto agli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge di corrispondere al dipendente personale premi od indennità di incentivazione, di cottimo o di produzione comunque denominati e non previsti da apposite disposizioni di legge ovvero di incrementare, in qualsiasi forma, i compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso.